



Con l'adesione di

## XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

\*\* \*\* \*\*

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E PROPOSTA DI MOZIONE PER FACILITARE L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

\*\* \*\* \*

CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'adesione di ONDiF - Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia,
PREMESSO CHE

Nel nostro Paese i femminicidi hanno una frequenza allarmante (1 ogni 3 giorni) e gli interventi legislativi non hanno sortito un significativo miglioramento del tragico *trend* (116 nel 2020; 109 nel 2021; nei primi 8 mesi del 2022 già 125). Il fenomeno dell'uccisione della (ex) partner costituisce la punta di un *iceberg* sommerso, fatto di reiterate violenze, vessazioni, umiliazioni e mortificazioni subite dalle vittime e spesso dai figli minorenni tra le mura domestiche.

Le vittime di violenza sono fragili e vulnerabili: sul piano psicologico, sociale, economico. L'accesso alla giustizia, perché i rimedi al contrasto siano effettivi, deve essere facilitante e non comportare oneri economici, in esecuzione anche a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica¹ che impegna lo Stato italiano ad attuare le misure ivi previste. Deve essere quindi garantito alle vittime un risarcimento dagli autori di qualsiasi forma di violenza previsto dalla Convenzione (art. 3) e che, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, sia accordato loro un adeguato risarcimento da parte dello Stato, da un'assicurazione o da servizi medici e sociali finanziati dallo Stato (art. 30).

L'accesso ai rimedi risarcitori è però attualmente compromesso dalle seguenti <u>problematiche procedurali</u>, tali da renderlo non effettivo e quindi violativo anche dell'art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo:

- 1) **L'entità del contributo unificato**: crescente in relazione al risarcimento richiesto<sup>2</sup>: Le persone che subiscono violenza si trovano infatti in una posizione anche di estrema fragilità economica, oltre che personale. Affrontare i costi del contributo unificato è evidentemente per molte vittime impossibile e il rimedio non risulta quindi effettivo.
- 2) Il difetto di previsione del patrocinio a carico dello Stato al di là dei limiti di reddito (art. 57 Conv. Istanbul): tale patrocinio è stato previsto solo in sede penale per le vittime di reato di violenza nelle diverse specie delittuose. Affrontare le spese legali per le azioni

Adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. L'Italia l'ha infatti ratificata con legge n. 77 del 27 Giugno 2013; l'UE vi ha aderito il 13 Giugno 2017. Visto che rientra nelle competenze dell'UE la cooperazione transfrontaliera in materia civile e penale (regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, e specificamente in virtù della direttiva 2003/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Ad es. per un risarcimento di Euro 50.000,00 il contributo unificato è di Euro 518,00; per un risarcimento di Euro 100.000,00 il contributo unificato è di Euro 759,00; per un risarcimento di Euro 261.000,00 il contributo è di Euro 1.214.00.





Con l'adesione di

civili e risarcitorie costituisce spesso un ostacolo insuperabile per molte vittime di violenza -fragili sul piano economico.

3) Difficoltà di accesso all'indennizzo sostitutivo previsto dal Fondo per le vittime di reati intenzionalmente violenti<sup>3</sup>: la domanda per l'indennizzo previsto dal Fondo per le vittime di reati intenzionalmente violenti deve essere presentata entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e che in caso di reati commessi. Il termine è breve in considerazione della situazione di estrema vulnerabilità in cui si trovano le persone vittime di violenza.

## TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO CHE

Si tratta di situazioni che proceduralmente rendono l'accesso alla giustizia non effettivo, violando così anche il disposto dell'art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (diritto al ricorso effettivo), e che la Legge n. 206/2021, nel riformare i procedimenti in materia di famiglia, ha espressamente quale obiettivo anche quello di rafforzare anche la tutela delle vittime in caso di violenza domestica,

## VIENE PROPOSTA LA SEGUENTE MOZIONE

I delegati del Congresso Nazionale Forense, svoltosi in Lecce il 6-8 ottobre 2022 invita i componenti tutti del medesimo Consiglio, l'Organismo Congressuale Forense, i Consigli dell'Ordine e tutte le associazioni maggiormente rappresentative, a promuovere nelle più opportune sedi parlamentari e governative, la seguente proposta, con modifica ed integrazione della legge n. 77/2013, della legge 122/2016, e di ogni altra normativa vigente che regola la materia, inserendo:

- 1) l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato anche in ambito civile, a prescindere dal reddito, nonché l'esonero dal pagamento del contributo unificato per le vittime di violenza per i procedimenti di risarcimento danni derivanti da violenza domestica o di genere, accertati con sentenza passata in giudicato, ed applicazione della previsione alla vittima diretta ed ai figli ed orfani della stessa, indipendentemente dai limiti di reddito;
- 2) l'eliminazione e/o comunque l'ampliamento del termine di accesso al Fondo per le vittime di reati intenzionalmente violenti, sia per la vittima diretta sia per i figli ed orfani della stessa, almeno a un anno.

CAMMINO e, in adesione
Camera Nazionale Avvocati
le persone, per i minorenni e le famiglie
Maria Giovanna Ruo

ONDiF Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia Claudio Cecchella

Delegata CAMMINO Maria Rita Ielasi

Maria Rita Ielasi

La legge n. 122/2016, all'art. 14, in esecuzione della direttiva europea 2004/80/CE, successivamente modificata dalla legge n. 167/2017 ha previsto un indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti destinando a tale scopo il Fondo per le vittime di mafia e di usura, con ambito di operatività esteso alle lesioni o omicidi commessi in occasione di reati commessi dopo il 30.06.2005 e la legge n. 4/2018, in vigore dal 16 Febbraio 2018, ha esteso l'applicazione del predetto Fondo in favore degli orfani di un genitore a seguito di omicidio posto in essere in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche se separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, pure se l'unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.